

A.3.10 – La Relazione di Revisione e giudizio di bilancio alla luce delle modifiche introdotte all'art. 14 del D. Lgs. 39/2010

### Normativa e principi di revisione di riferimento



- D.Lgs.39/2010 art. 14 "Relazione di revisione e giudizio sul bilancio"
- D.Lgs.32/2007 (attuazione Direttiva 2003/51/CE) e
   D.Lgs.173/2008 (attuazione Direttiva 2006/46/CE)
- ISA Italia 700 «Formazione del giudizio e relazione sul bilancio»
- SA Italia 720B «Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente all'espressione del giudizio di coerenza»

# Principi rilevanti per le conclusioni



- ISA Italia 700 "Formazione del giudizio e relazione sul bilancio"
- ISA Italia 705 "Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente"
- ISA Italia 706 "Richiami d'informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione del revisore indipendente"
- ISA Italia 710 "Informazioni comparative dati corrispondenti e bilancio comparativo"
- ISA Italia 720 "Le responsabilità del revisore relativamente alle altre informazioni presenti in documenti che contengono il bilancio oggetto di revisione contabile"
- SA Italia 720B "Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente all'espressione del giudizio di coerenza"

### Altri ISA con impatto sulla relazione di revisione



- ISA Italia 510 "Primi incarichi di revisione contabile saldi di apertura"
- ISA Italia 560 "Eventi successivi"
- ISA Italia 570 "Continuità aziendale"
- ISA Italia 580 "Attestazioni scritte"

### ISA Italia 700 – Formazione del giudizio e relazione



- Revisione contabile di un bilancio redatto secondo un quadro normativo sull'informazione finanziaria con scopi di carattere generale
- Tale quadro normativo stabilisce la forma ed il contenuto del bilancio e cosa costituisce il bilancio stesso
- Il giudizio sul bilancio fornisce "reasonable assurance" giudizio senza modifica
- Struttura della relazione di revisione suddivisa in paragrafi, ciascuno con uno specifico titolo



- 1. Il paragrafo introduttivo identifica i conti annuali o consolidati sottoposti a revisione legale e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società
- Viene descritta la portata della revisione legale svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati
- 3. Il giudizio sul bilancio indica se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio
- 4. Eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi
- 5. Un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio
- 6. Se il revisore esprime un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilascia una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione
- 7. La relazione è datata e sottoscritta dal responsabile della revisione



- D. Lgs. 39/2010 art. 14 «revisione e giudizio sul bilancio» in vigore dal 01/01/2016 (come modificato dall'art. 10 del D. Lgs. 139/2015)
- 1. Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti:
  - a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;
  - b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.



- **2.** La relazione, redatta in conformità ai principi di cui all'articolo 11, comprende:
  - a) un paragrafo introduttivo che identifica i conti annuali o consolidati sottoposti a revisione legale ed il quadro delle regole di redazione applicate dalla società;
  - b) una descrizione della portata della revisione legale svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;



- c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;
- d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;



e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e sulla sua conformità alle norme di legge. Il giudizio contiene altresì una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione, nel qual caso sono fornite indicazioni sulla natura di tali errori.

(Lettera così modificata dall'art. 10, comma 1, D. Lgs. 139/2015. Per l'applicazione di tale disposizione vedasi l'art. 12, comma 1 del citato D. Lgs. 139/2015).





- 3. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.
- 4. La relazione è datata e sottoscritta dal responsabile della revisione.
- 5. Si osservano i termini e le modalità di deposito di cui agli articoli 2429, terzo comma, e 2435, primo comma, del codice civile, salvo quanto disposto dall'articolo 154-ter del TUIF.



### Svolgimento della revisione legale

6. I soggetti incaricati della revisione legale hanno diritto ad ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili all'attività di revisione legale e possono procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione. Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione del bilancio consolidato sono interamente responsabili dell'espressione del relativo giudizio. A questo fine, essi ricevono i documenti di revisione dai soggetti incaricati della revisione delle società controllate e possono chiedere ai suddetti soggetti o agli amministratori delle società controllate ulteriori documenti e notizie utili alla revisione, nonché' procedere direttamente ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione e controlli presso le medesime società. I documenti e le carte di lavoro relativi agli incarichi di revisione legale svolti sono conservati per 10 anni dalla data della relazione di revisione.

### Bilancio consolidato



Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione del bilancio consolidato devono conservare copia dei documenti e delle carte di lavoro relativi al lavoro di revisione svolto dai revisori e dagli enti di revisione dei Paesi terzi o, in alternativa, devono concordare con detti soggetti l'accesso a tale documentazione. La presenza di ostacoli legali alla trasmissione di tale documentazione deve essere comprovata nelle carte di lavoro del revisore legale o della società di revisione legale incaricati della revisione del bilancio consolidato.

### Elementi della relazione di revisione (ISA Italia 700)



- Titolo (revisore indipendente) che deve anche indicare il riferimento normativo ai sensi del quale è emessa la relazione di revisione
- Destinatario: qualora l'incarico sia conferito ai sensi del D.Lgs.39/10, i destinatari della relazione di revisione sono i soggetti che hanno conferito l'incarico di revisione
- Paragrafo introduttivo (identificazione impresa, dichiarazione che il bilancio è stato oggetto di revisione contabile, identificazione dei prospetti di bilancio, riferimento alla sintesi dei principi contabili significativi e alle altre note esplicative, periodo di riferimento)
- Responsabilità degli amministratori per il bilancio (par. 26(I) in materia di sistema di controllo interno)
- Responsabilità del revisore (espressione del giudizio, applicazione dei principi di revisione internazionali, portata e limiti della revisione)
- Giudizio del revisore: rappresentazione veritiera e corretta
- Altri obblighi di reportistica il giudizio di coerenza
- Firma, data, sede del revisore

### Data e luogo di emissione della relazione



- La data della relazione è quella in cui hanno avuto termine le procedure di revisione.
- La relazione indica il luogo nel quale la società di revisione ha la sede legale o secondaria.
- Per la revisione legale vi è l'obbligo di deposito della relazione presso le sedi sociali nei quindici giorni antecedenti l'assemblea ordinaria di approvazione del bilancio (21 giorni per le società quotate).

N.B. Attenzione alla data della relazione!





Quando l'incarico è conferito ai sensi del D.Lgs. 39/2010, la relazione riporta:

- nome e cognome del revisore, nel caso di revisore persona fisica
- La denominazione della persona giuridica, nome e cognome del responsabile dell'incarico nel caso di società di revisione

# ISA Italia attualmente in vigore



Con Determina della Ragioneria Generale dello Stato del 31 luglio 2017 sono stati adottati i principi di revisione internazionali ISA Italia di seguito elencati, corredati da una rinnovata Introduzione e da un nuovo Glossario:

- ISA Italia n. 700, "Formazione del giudizio e relazione sul bilancio";
- ISA Italia n. 701, "Comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile nella relazione del revisore indipendente";
- ISA Italia n. 705, "Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente";
- ISA Italia n. 706, "Richiami d'informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione del revisore indipendente";
- ISA Italia n. 710, "Informazioni comparative -Dati corrispondenti e bilancio comparativo";
- ISA Italia n. 570, "Continuità aziendale";
- ISA Italia n. 260, "Comunicazione con i responsabili delle attività di governance".



- l'anticipazione del paragrafo contenente il giudizio di revisione che deve essere posizionato all'inizio della relazione di revisione, seguito immediatamente dopo dal paragrafo "Elementi alla base del giudizio";
- 2. limitatamente alla revisione dei bilanci delle società quotate, l'introduzione di una sezione ad hoc contenente gli aspetti chiave della revisione contabile (key audit matters) in modo tale da fornire una maggiore trasparenza sulle attività svolte dal revisore in esecuzione del proprio incarico, migliorando di conseguenza il valore comunicativo della relazione;



- 3. limitatamente alla revisione dei bilanci delle società quotate, l'inserimento del nome del responsabile dell'incarico di revisione;
- 4. l'introduzione di una dichiarazione esplicita di indipendenza da parte del revisore in conformità alle norme ed ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili;



l'inserimento di una informativa specifica e dettagliata in merito alla verifica del presupposto della continuità aziendale che include una descrizione delle responsabilità del management e del revisore in merito al rispetto del presupposto del going concern. In presenza di un'incertezza significativa il revisore è tenuto a richiamare l'attenzione sulla relativa informativa di bilancio, se ritenuta adeguata, ovvero a riflettere tale circostanza nella formulazione del proprio giudizio;



 una più dettagliata descrizione delle responsabilità del revisore e degli aspetti chiave del processo di revisione.

In conformità al processo di elaborazione dei principi di revisione disposto dall'art. 11, co. 2, del D. Lgs. 39/2010, i nuovi principi di revisione internazionali ISA sono stati tradotti in lingua italiana dal CNDCEC con la collaborazione di Assirevi, dell'INRL e di Consob e successivamente integrati con considerazioni specifiche finalizzate a supportarne l'applicazione, nell'ambito delle disposizioni normative e regolamentari dell'ordinamento italiano.



### RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

All'Assemblea degli Azionisti della

#### Premessa

Il collegio sindacale, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e ss. c.c. che quelle previste dall'art. 2409-bis c.c.

Il bilancio, composto dalla situazione patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, oggetto di revisione contabile e della presente relazione è riferito all'esercizio chiuso al

31 Dicembre 2019



La presente relazione unitaria contiene, nella sezione A), la "Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39" e nella sezione B) la "Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.".

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

#### Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

#### Giudizio

Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio della costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2019, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.



### Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia.

Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della presente relazione.

Siamo indipendenti rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di

indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio



#### Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della società.



### Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.



Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, abbiamo esercitato il giudizio professionale ed abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;



- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un'entità in funzionamento;



- abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato
  come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione
  contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno
  identificate nel corso della revisione contabile.



#### B) Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato l'autovalutazione, con esito positivo, per ogni componente il collegio sindacale.

### B1) Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss. c.c.

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Abbiamo partecipato alle assemblee degli azionisti ed alle riunioni del consiglio di amministrazione, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.



Abbiamo acquisito dall'amministratore delegato, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.



Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c.

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.



#### B2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 4, c.c.

Il Collegio ha verificato infine la corretta indicazione in Nota Integrativa delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere, ricevuti nel corso dell'esercizio 2019 da PA e/o società a partecipazione pubblica o società controllate da PA.

In conseguenza dell'epidemia del Covid -19, con il conseguente lockdown ed in conformità a quanto già espresso dal Consiglio di amministrazione, pur prevedendo un calo del fatturato 2020 di circa il 30%, riteniamo che non dovrebbero esserci conseguenze sull'andamento economico finanziario della società e pertanto sulla sua continuità aziendale.

I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A) della presente relazione.



### B3) Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta, il collegio propone all'assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, così come redatto dagli amministratori.

Il collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio fatta dagli amministratori in nota integrativa.

10 giugno 2020

Il Collegio Sindacale